



# e-Learning e Normativa sul Diritto d'Autore

Mariangela ANNUNZIATA, Nicola CAPUANO  
{annunziata, capuano}@crmpa.unisa.it

SleL 2011: VIII Congresso Nazionale Società Italiana di E-learning  
15 Settembre 2011 - Reggio Emilia

## Argomenti

- Introduzione alla tutela del diritto d'autore
- Normativa Comunitaria: la "teaching exception"
- Requisiti: uso didattico, finalità illustrativa, scopo non commerciale
- E se lo scopo è commerciale?
- Recepimento nazionale: l'art. 70 della legge sul diritto d'autore
- Profili problematici del recepimento nazionale
- Conclusioni

# Introduzione

- Oggetto del **diritto d'autore**:
  - opere **creative** dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione
- Problematiche legate alle **nuove tecnologie**:
  - **Smaterializzazione**: distribuzione on line, accesso all'opera nelle tecnologie telematiche, open source
  - **Crisi** dell'attuale sistema della **proprietà intellettuale**
- Intervento del **legislatore comunitario**:
  - Dir. 22 Maggio 2001 n. 29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore nella società dell'informazione

## Direttiva 22 Maggio 2011 n. 29

### Art. 2

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

- a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere
- b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche
- c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche
- d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole
- e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite

# Direttiva 22 Maggio 2011 n. 29

## Art. 3

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
  - a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche
  - b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche
  - c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole
  - d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo

# Direttiva 22 Maggio 2011 n. 29

## Art. 5, Par. 3, Let. A (Teaching Exception)

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

- a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente **finalità illustrativa per uso didattico** o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo **scopo non commerciale** perseguito

## Uso didattico (1/2)

- La teaching exception si applica all'**e-learning**?
  - Con l'espressione **finalità illustrativa per uso didattico** il legislatore non opera distinzioni tra tipologie di didattica
  - il Cons. 42 specifica che la teaching exception concerne:  
*l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, **compreso l'apprendimento a distanza***

## Uso didattico (2/2)

- Che formato devono avere le opere richiamate a lezione?
  - I **file di tipo immagine** (non alterabili e ottenuti ad esempio per scansione) sono pacificamente ammissibili
  - I **file di tipo testo** (alterabili ed ottenuti ad esempio tramite riconoscimento ottico dei caratteri) non sono pacificamente ammissibili:
    - ammissibili secondo la teaching exception
    - non ammissibili in base al **three step test** (art. 5 par. 5)  
*a) casi speciali, b) assenza di conflitto con il normale sfruttamento dell'opera, c) assenza di pregiudizio per i legittimi interessi dei titolari*

# Finalità illustrativa

- È un concetto **elastico**:
  - Assenza di limitazioni quantitative
  - Assenza di limitazioni concernenti la natura delle opere utilizzabili
- Specificità per il caso e-Learning:
  - Mettere a disposizione solo materiale **inerente alla lezione**
- Obbligo di **indicazione della fonte**

# Scopo non commerciale

- L'attività deve essere **oggettivamente** non commerciale
  - il Cons. 42 specifica che:

*la natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine*
  - Necessità di **criteri giurisprudenziali e legislativi** idonei a verificare se l'attività didattica sia finalizzata alla diffusione della conoscenza o al profitto

# E se lo scopo è commerciale?

- L'Art. 5, Par. 3, Let. D specifica che gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico quando

*si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché:*

- *siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico,*
- *che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore*
- *che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi*
- *che si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico*

## Recepimento nazionale

### D.Lgs. 9 Aprile 2003 n. 68 (Legge sul Diritto d'Autore) Art. 70

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro **comunicazione al pubblico** sono liberi se effettuati **per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini** e purché **non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera**; se effettuati a fini di **insegnamento** o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire **per finalità illustrative e per fini non commerciali**.
- 1bis. È consentita la libera **pubblicazione** attraverso la **rete internet**, a titolo **gratuito**, di **immagini e musiche** a bassa risoluzione o degradate, per **uso didattico o scientifico** e solo nel caso in cui tale utilizzo **non sia a scopo di lucro**. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione **del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta**.

## Profili problematici del recepimento 1/2

- Nell'ipotesi di cui al comma 1 bis è possibile la pubblicazione anche in **assenza di finalità illustrativa**?
  - No, perché la finalità illustrativa consente il collegamento alle tematiche della lezione del materiale pubblicato
- Quali **tipologie di copie** possono essere realizzate per finalità didattiche?
  - Poiché il legislatore nulla specifica, sono ammissibili le riproduzioni operate su qualsiasi supporto, sia analogico che digitale

## Profili problematici del recepimento 2/2

- Quali sono gli **usi consentiti**?
  - L'ampio tenore dell'**art. 70** copre sicuramente le copie del materiale didattico realizzate dallo studente sul proprio PC; non deve ritenersi coperta la realizzazione di copie ulteriori e la distribuzione al di fuori della propria cerchia strettamente personale
  - Alla luce del **three step test** sembra doversi escludere la digitalizzazione di opere in formato analogico per il caricamento sul server dell'università al fine di bilanciare gli interessi dell'autore con quelli della didattica
- Cosa si intende per **insegnamento**?
  - La norma non specifica alcuna definizione, per cui deve ritenersi che essa copra l'insegnamento a tutti i livelli, dalla scuola materna ai corsi post dottorato

# Conclusioni

- Il legislatore nazionale aderisce ad un modello di tutela del diritto d'autore poco incline ad aprirsi alle prospettive offerte dalle nuove tecnologie
- Il sistema nazionale risulta ancora poco adeguato a realizzare un contemperamento tra tutela dell'interesse dell'autore ed esigenze della didattica
- In particolare la *teaching exception* non è dotata di alcuna autonomia nel nostro ordinamento, essendo interrelata con l'eccezione in favore della citazione
- Occorrerebbe una maggiore attenzione agli interessi della didattica, conferendo autonomia alla *teaching exception*



## Grazie per l'attenzione

Mariangela ANNUNZIATA, Nicola CAPUANO

{annunziata, capuano}@crmpa.unisa.it